

Prima sintesi degli articoli DL Rilancio che possono interessare chi ha disabilità in attesa che esca la pubblicazione del decreto

### **Art.76 - Estensione dei permessi 104/1992 per i mesi di maggio e giugno**

Il decreto "Rilancio" conferma anche per **maggio e giugno** l'aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex articolo 33, legge 104/1992) già previsto dal decreto "Cura Italia" (art. 24).

Come per il periodo marzo/aprile anche per i mesi di maggio e giugno sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave disabilità o al lavoratore con grave disabilità.

I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi  $12+3+3 =$  **18 giorni lavorativi di permesso**.

Merita di ricordare alcune precisazioni già espresse da INPS e dal Ministero della pubblica amministrazione sul punto:

- i permessi spettano sia a dipendenti pubblici che privati, sia ai lavoratori che assista un familiare con grave disabilità che al lavoratore che ne fruisca per se stesso in quanto disabile;
- i permessi sono cumulabili in capo allo stesso lavoratore quando ne fruisca per più familiari o per sé e per un familiare;
- per la fruizione dei permessi aggiuntivi non è necessaria una nuova richiesta se già si fruisce dei tre giorni ordinari; è sufficiente accordarsi con il datore di lavoro o con l'amministrazione;
- se il lavoratore è in "cassa integrazione" a zero ore i permessi non vengono concessi; se è in "cassa integrazione" parziale (alcuni giorni, parte del mese o dei mesi) il numero di permessi viene riparametrato e quindi "meno giorni";
- i giorni di permesso aggiuntivi sono concessi anche se l'altro genitore o altro familiare non lavorano;
- i giorni di permesso aggiuntivi sono compatibili con il congedo COVID 19 (15 giorni per i soli genitori e con retribuzione al 50%);
- i giorni di permesso aggiuntivi sono frazionabili in ore per i dipendenti privati (INPS) e non lo sono invece per i dipendenti pubblici;
- i permessi sono compatibili con lo svolgimento del lavoro agile;
- come i permessi ordinari (tre giorni/due ore) previsti dalla legge 104/1992 anche quelli aggiuntivi sono interamente retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale.

\*\_\*\_\*

### **Rinnovo Congedo COVID 19**

Nel "Cura Italia" era previsto un congedo di 15 giorni riservato ai genitori per i figli di età fino ai 12 anni (senza limite di età se con disabilità) **retribuito a 50%**. Spetta sia ai dipendenti privati (art.23, decreto "Cura Italia") che ai dipendenti pubblici (art. 25 che richiama il 23).

Il decreto "Rilancio" corregge parzialmente quell'articolo aumentando il periodo del congedo a **30 giorni complessivi** (continuativi o frazionati) per il periodo compreso fra il **5 marzo e 31 luglio 2020**. Nella sostanza chi non ne ha ancora fruito può contare ancora su 30 giorni. Mentre chi ha usato già i 15 giorni precedenti può usare i rimanenti 15.

Restano ferme le altre condizioni, fra le quali l'impossibilità di fruire del congedo se l'altro genitore non lavora o è in "cassa integrazione" (CIG, FIS ecc.)

Il congedo è invece compatibile con il contestuale svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di smart working.

È utile ricordare che il messaggio INPS 1621 ha espresso una utile apertura: vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, è **possibile cumulare nell'arco dello stesso mese** il congedo COVID-19 con il prolungamento del **congedo parentale** di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 e con il **congedo straordinario** di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. Non solo: **i diversi benefici possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio (es. l'uno il congedo COVID-19, l'altro il congedo straordinario).**

In alternativa a questo congedo ai **lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi viene riconosciuto un bonus fino a 1200 euro** per attività di baby sitting e/o per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l'infanzia.

Una forma simile di bonus è riservata anche a buona parte dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. In questo caso il bonus arriva a 2000 euro.

Questi bonus sono incompatibili con il Reddito di emergenza.

\*\_\*\_\*

### **Art 77 - Assenze equiparate a "ricovero ospedaliero"**

**Proroga di quanto disposto dall'art 26 del decreto "Cura Italia" dal 30 aprile al 31 luglio 2020**

Rimane tuttavia molto farraginoso il testo come approvato dal Senato (emendamento Errani) in sede di conversione in legge del decreto "Cura Italia".

Dal testo, scritto in modo tecnicamente molto incerto, è possibile estrarre una ipotesi di percorsi differenziati che sono davvero assai onerosi.

***ai lavoratori con grave disabilità viene richiesto:***

- a) verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3. comma 3, legge 104);
- b) prescrizione delle autorità sanitarie competenti;
- c) (in aggiunta a e b) prescrizione del medico di assistenza primaria.

Il testo vigente non precisa chi siano le "autorità sanitarie competenti", non precisa chi sia il medico di assistenza primaria; verosimilmente il medico di medicina generale (medico di famiglia). Quindi serve una doppia prescrizione, non certo agevole in un periodo di piena emergenza COVID.

***ai lavoratori con immunodepressione, esiti da patologie oncologiche ecc ...viene richiesto:***

- a) verbale di handicap senza connotazione di gravità (art. 3. comma 1, legge 104)
- b) attestazione della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, rilasciata dai competenti organi medico legali;
- c) prescrizione delle autorità sanitarie competenti;
- d) (in aggiunta a, b e c) prescrizione del medico di assistenza primaria.

Anche in questo caso il testo vigente non precisa chi siano i “*competenti organi medico legali*”; probabilmente i servizi di medicina legale o di igiene pubblica delle ASL, in questo periodo già sovraccaricate di altri impegni. E ancora non precisa chi siano le “*autorità sanitarie competenti*” né chi sia il “*medico di assistenza primaria*”.

Dal commento di Giocobili alcuni spunti utili di riflessione:

**"Il decreto “Rilancio” non ha chiarito nulla. Si è dunque nella medesima situazione di totale disorientamento in cui ci si trovava quasi due mesi fa: nessuna indicazione operativa per rendere esigibile quel diritto. Non siamo in grado di fornire indicazioni certe ed omogenee a chi è potenzialmente interessato.**

In tutto ciò, inoltre, il Legislatore non ha ancora trovato modo di chiarire se questo periodo di astensione venga conteggiato ai fini del periodo di comporto, e cioè di quel periodo di tempo in cui viene conservato il posto di lavoro anche se si è in malattia.

Ma si aggiunge a tutto ciò anche un ulteriore elemento di inquietante complicazione che vediamo subito."

**Su questo tema si potrebbe aprire un lavoro di sinergia fra tutte le nostre associazioni per far sentire la nostra voce unita...**

\*\_\*\_\*\_\*\_\*

### **Indennità ai lavoratori autonomi, agricoli, dello spettacolo e altro**

Il “Cura Italia” aveva previsto forme di sostegno (indennità e reddito di ultima istanza) a favore dei lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni separate, lavoratori agricoli, dello spettacolo in ragione dell’evidenza che per loro non vi sono strumenti di sostegno al reddito come la “cassa integrazione”. Purtroppo nei meandri di quella norma vi era un limite che creava una evidente disparità. Da quel bonus erano esclusi i lavoratori che percepissero assegni (variamente denominati) per invalidità che ne riduca la capacità di produrre reddito. Si tratta di una misura previdenziale spesso di poche centinaia di euro. Il decreto “Rilancio” rimuove malamente questa disparità, escludendo dalle incompatibilità l’assegno ordinario di invalidità (legge 222/1984) con le varie indennità/bonus, ma dimenticando che esistono uguali provvidenze con la medesima finalità che tecnicamente non derivano affatto dalla legge 222. Si creano così nuove disparità nonostante fossero state ripetutamente segnalate.

Fra l'altro chi percepisce queste indennità è escluso dal Reddito di emergenza

### **Il Reddito di emergenza**

Negli intenti del Governo il Reddito di emergenza (Rem) è uno strumento straordinario di sostegno economico ai nuclei familiari che si affianca, in via del tutto temporanea, al Reddito di cittadinanza.

Il Reddito di emergenza, oltre ad essere **incompatibile** con il **Reddito di cittadinanza**, non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono una pensione diretta o indiretta (escluso l’assegno di invalidità ex legge 222). Ricordiamo che fra quelle indirette c’è anche la **pensione di reversibilità**, qualsiasi sia l’importo.

Le altre condizioni per ottenere il Rem: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; reddito familiare inferiore al Rem spettante, **patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro**, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo

al primo, fino a un massimo di 20.000 euro; quest'ultima cifra è accresciuta di 5000 nel caso nel nucleo vi sia una persona con disabilità grave o non autosufficienza. L'**ISEE** deve comunque essere **inferiore a 15.000 euro**. Inoltre, oltre tutte queste condizioni, nel mese di aprile non si deve superare una determinata soglia di reddito estremamente bassa. Il meccanismo, o meglio il parametro per calcolare la soglia di questo "reddito" è (*più o meno*) quello previsto dal Reddito di cittadinanza ed è lo stesso che serve anche per calcolare l'importo del Reddito emergenza (che va da 400 a 880 euro).

La base è **400 euro**. Va moltiplicata per 1 per il primo componente del nucleo familiare, indicatore che è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2. O 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE. (Più sopra abbiamo scritto che è "*più o meno*" il sistema del reddito di cittadinanza perché lì è previsto che l'aliquota per i nuclei con persone con disabilità sia il 2,2 e non il 2,1 come in questo caso). Sembra di intendere dal testo che se nel nucleo è presente una persona con disabilità grave il reddito di emergenza può arrivare anche più in alto di 800 euro ( $400 \times 2,1 = 840$ ).

Per ottenere un Reddito di emergenza di **840 euro** è necessario che nel nucleo ci sia almeno un adulto con tre minori e ci sia un disabile grave o un non autosufficiente. Oltre a tutte le altre condizioni (ISEE, patrimonio, reddito di aprile basso e le altre incompatibilità).

Altro esempio, Due adulti: il limite reddituale di aprile è **400 euro** e l'importo pure (fermi restando gli altri limiti ISEE e patrimoniali).

Il Reddito di emergenza, che va richiesto a INPS entro giugno, è pari a due mensilità.

\*\_\*\_\*

### **Proroga dei piani terapeutici**

Concludiamo la carrellata con una novità positiva che riguarda alcune persone con disabilità. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (previsti dal decreto sui LEA del 2017) per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Il decreto richiama anche le Regioni affinché adottino procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

\*\_\*\_\*

### **Smart Working**

Pazienti Immunodepressi e lavoro agile  
"smart working" - Art 39 - L. 27 del 24 aprile 2020

Fino alla cessazione dello stato di emergenza da covid-19 è diritto richiedere lo "smart working" per le seguenti condizioni personali:

- handicap grave (art. 3 - c.3 - L. 104/92)

- familiari all'interno del cui nucleo vi è persona con handicap grave
- lavoratori immunodepressi
- familiari conviventi di persone immunodepresse

compatibilmente con le caratteristiche della prestazione lavorativa eseguita.

Riportiamo il testo dell'articolo di legge:

Art 39 - Legge 27 del 24 aprile 2020

*Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori*

*1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.*

*2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.*

\*\_\*\_\*